DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO

Art. 49

Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università

Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: "durata" e la parola: "quadriennale" e' inserita la seguente: "massima";

2) al comma 1, lettera p), le parole: "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti: "uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: "organi collegiali" e: "delle universita'" sono inserite le seguenti: "e quelli monocratici elettivi";

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono gia' inserite tra le universita' non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)";

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente: "16,";

g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";

3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)";

4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "a tempo indeterminato" e dopo la parola: "universita'" sono aggiunte le seguenti: "e a soggetti esterni";

5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'" sono soppresse;

i) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca";

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1.";

3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni";

l) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le seguenti: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2", dopo le parole: "attivita' di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse;

2) il terzo periodo e' soppresso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "pubblicita' dei bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,";

2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono

collocati, senza assegni ne' contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230";

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e' inserita la seguente: "7,". All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 10 febbraio 2012, non più in vigore dal 7 aprile 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Estremi	Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo	II — Disposizioni in materia di sviluppo
Capo	I — Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione	II — Disposizioni in materia di università
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-e-di-sviluppo/art-49-misure-di-semplificazione-e-funzionamento-in-materia-di-universita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it